

Publicato il 04/06/2024

N. 04992/2024REG.PROV.COLL.
N. 08623/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8623 del 2023, proposto da Comune di **Rutigliano**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Diomeda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inwit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1135/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di **Inwit** Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Thomas Mathà;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 20.5.2023 (prot. 11017) il Comune di Ruttigliano ha rigettato la domanda di autorizzazione presentata dalla società **Inwit** S.p.a., diretta ad ottenere l'autorizzazione ex d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una nuova stazione radio base in via Ciccopinto snc (catastalmente identificato al foglio 21 particella 2442). A sostegno del proprio diniego l'Amministrazione ha richiamato il Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile ed assimilabili (delibera del consiglio comunale del 29.12.2021, n. 48), in forza del quale, l'antenna progettata *“non rispetta la localizzazione individuata dalla cartografia tecnica”*.

2. La società **Inwit**, ricorrendo dinnanzi al Tar Puglia, ha impugnato il provvedimento di diniego e il presupposto piano comunale, deducendone l'illegittimità con l'articolazione di due censure.

2.1 In particolare, la ricorrente aveva rilevato che si sarebbe formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 259/2003, atteso che l'istanza era stata consegnata il 10.1.2023 e il diniego era stato adottato il 18.4.2023, mentre i termini sarebbero scaduti l'8.4.2023.

2.2 Con il secondo motivo **Inwit** deduceva che i divieti di localizzazione previsti dal Piano comunale non trovavano fondamento nel d.lgs. n. 259/2003 e, comunque, si ponevano in contrasto con la legge n. 36/2001, tenuto conto che, da un lato, gli impianti in esame rivestivano carattere di pubblica utilità e risultavano compatibili con qualsiasi destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico; dall'altro, la tutela sanitaria della popolazione alle esposizioni ai campi elettromagnetici risultava assicurata a livello statale, senza rientrare nella competenza comunale. Per l'effetto, doveva ravvisarsi l'illegittimità delle disposizioni contenute nel Piano Comunale, facendosi

questione di inammissibili divieti di installazione di impianti oltre una certa potenza nelle aree urbane.

3. L'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.

4. Il Tar ha accolto il ricorso, rilevando che:

- alla stregua di quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa, i Comuni non possono rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione in limiti alla localizzazione, con prescrizioni aventi una natura diversa da quella consentita dalla legge n. 36/2001;

- le competenze in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni, mentre ai Comuni è riservata una potestà sussidiaria, potendo essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

- il quadro normativo non assegna al Comune alcuna competenza in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche, in quanto la tutela della salute pubblica e dell'ambiente è materia riservata allo Stato;

- la cartografia estratta dal piano territoriale, nell'indicare ipotesi di localizzazione, determina un generale divieto di installazione sulle restanti aree e attribuisce alle aree indicate una speciale (e riservata agli impianti di telefonia) tipizzazione urbanistica, con un certo impatto circa la possibile fruizione o utilizzazione economica delle aree ivi comprese in proprietà pubblica e/o privata, in contrasto con la ratio e le finalità del potere regolamentare comunale (residuale rispetto alle competenze statali e regionali in materia) riservato alle amministrazioni locali;

- non emerge alcuna necessità di particolare tutela del sito individuato dalla società ricorrente, poco distante dal sito alternativo.

5. L'Amministrazione comunale ha appellato la sentenza pronunciata dal Tar, deducendone l'erroneità con l'articolazione di due motivi di censura.

6. La ricorrente in prime cure si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.
7. La Sezione, con l'ordinanza n. 4720 del 24.11.2023, ha accolto l'incidentale domanda cautelare e, nell'ambito di un bilanciamento degli interessi contrapposti, ha accertato che prevale la necessità di conservare la *res adhuc integra*, con la conseguente sospensione degli effetti della sentenza n. 1135/2023 del TAR della Puglia.
8. In vista dell'udienza pubblica di discussione, la società **Inwit** ha depositato una memoria conclusionale, svolgendo argomentazioni controdeduttive rispetto ai motivi di appello.
9. L'Amministrazione comunale ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle proprie conclusioni.
10. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 23 maggio 2024.
11. L'appello è articolato in due motivi di impugnazione, suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di connessione.
12. In particolare, con il primo motivo di appello il Comune deduce che non era contestato che agli impianti come quello in questione non siano applicabili le norme e i limiti relativi alle costruzioni in generale, bensì unicamente le disposizioni concernenti specificamente le opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza che esse debbano considerarsi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, posto che le opere di urbanizzazione primaria siano ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività. Il Comune avrebbe fondato il diniego sull'istanza di **Inwit** su un presupposto del tutto diverso da quelli indicati in sentenza, per il mancato rispetto della localizzazione individuata dalla cartografia tecnica del Piano Territoriale in materia di installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile ed assimilati, che nulla avrebbe a che vedere con l'art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003. L'asserita violazione dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 non sussisterebbe, di talché il travisamento dei fatti oggetto di causa.

13. Con il secondo motivo viene censurato il capo decisorio con cui il Tar ha ritenuto che le misure approvate dal Comune costituissero illegittime deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dalla legislazione statale, cui spettava esclusivamente la difesa della salute dai rischi dell'elettromagnetismo. A giudizio dell'appellante, i Comuni potrebbero legittimamente, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, fissare anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti *de quibus*, a condizione che sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, al fine di consentire la copertura di rete del territorio nazionale. Nella specie, le disposizioni di piano non integravano un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile nell'area in contestazione. Le aree individuate dal Piano comunale sarebbero da ritenersi non esclusive, ma meramente preferenziali e le aree restanti possono essere utilizzate in caso le prime risultino impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi.

14. L'appello è fondato.

15. In primo luogo, rileva la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (*«Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»*), costituente la base giuridica del regolamento comunale reputato illegittimo con la sentenza gravata. Come osservato dalla Sezione (27 giugno 2022, n. 5283), tale legge distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni precisando in particolare, all'articolo 4 che *“Lo Stato esercita le funzioni relative : a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1”*. Il successivo articolo 8 (rubricato *«Competenze delle regioni , delle province e dei comuni»*) prevede, in particolare, al comma 1, che *“Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché delle modalità e dei criteri fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello*

Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile...". Il successivo comma 2 dispone che "Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio". Il comma 4 prevede che "Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249". Il comma 6 dispone che "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4".

16. Alla stregua del quadro normativo di riferimento, si è osservato (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8141 e sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4794), da un lato, che l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; dall'altro, che i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle Amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l'art. 4 legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato. In particolare, il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha inteso esprimere un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto

generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 687). Alle Regioni ed ai Comuni è, dunque, consentito – nell’ambito delle rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Alla luce di tali rilievi, è stato precisato (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374) che la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). Tali principi, tuttavia, sono stati espressi tenendo conto dell’interesse nazionale, costituzionalmente rilevante in quanto afferente pure alla libertà della comunicazione, alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio, non potendo la potestà comunale di individuare aree dove collocare gli impianti impedire la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 13 marzo 2018, n. 1592). In specie, dall’assimilazione degli impianti *de quibus* alle opere di urbanizzazione primaria e, dunque, dalla loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e, in ultima analisi, con ogni zona del territorio

comunale, si è desunto il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891), essenziale per garantire la copertura dell'intero territorio (comunale e, per sommatoria, nazionale). Pertanto, i divieti di localizzazione devono ritenersi illegittimi nella misura in cui vadano a pregiudicare la copertura del territorio nazionale, incidendo sull'esigenza di garantire la completa realizzazione della rete di infrastrutture per le telecomunicazioni. Siffatti divieti, di contro, non possono ritenersi incompatibili con la normativa settoriale, se non influiscono sulla capillarità della localizzazione degli impianti e, dunque, sulla possibilità di usufruire dei relativi servizi in qualsiasi area del territorio nazionale, nonché se si mantengono entro i limiti delineati dall'art. 8 legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (per quanto di interesse, nella formulazione *ratione temporis* applicabile alla specie), risultando funzionali al perseguimento degli obiettivi di interesse generale ivi divisati.

17. La giurisprudenza costituzionale sembra confermare l'impossibilità, per le Amministrazioni territoriali, di disciplinare la localizzazione degli impianti in esame attraverso l'imposizione di divieti di localizzazione, ove siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale o siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica e la copertura con essa dell'intero territorio nazionale (Corte Cost., n. 307/2003, n. 331/2003, n. 303/2007, n. 278/2010). Di contro, ove tali esigenze di tutela non siano compromesse, perché la loro realizzazione non è resa impossibile o estremamente difficile dalla disciplina locale, non sembra possa negarsi uno spazio regolatorio alle scelte di competenza delle Amministrazioni territoriali.

18. Anche la Sezione, con la richiamata sentenza n. 5283 del 2022, ha precisato che:

- il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può

contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti; ciò, tuttavia, *“se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale”*;

- è consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, *“prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale”*, con la conseguenza che possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.

19. In definitiva, alla luce della normativa di riferimento e delle precisazioni fornite nei citati precedenti giurisprudenziali, deve ritenersi che previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione in talune aree del territorio comunale, siano illegittime, salvo che:

- la interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti;
- non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi – per effetto del limite o del divieto posto dall'ente locale – la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio;

- non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.

In tale modo, non soltanto si garantisce un equo contemperamento tra gli obiettivi di interesse generale perseguiti dal Comune e l'interesse pubblico alla piena ed efficiente copertura di rete, ma si assicura anche il rispetto della stessa disciplina primaria che consente espressamente alle Amministrazioni comunali di adottare apposito regolamento.

20. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, è possibile soffermarsi sul caso di specie.

21. L'odierno giudizio ha ad oggetto un provvedimento di diniego assunto dall'Amministrazione comunale sulla base del mancato rispetto del Piano comunale.

22. Provvedendo, dunque, ad una tale disamina, giova evidenziare come, attraverso l'atto di diniego per cui è causa, l'Amministrazione abbia applicato la presupposta disciplina regolamentare. In particolare, tale regolamento è stato emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, che regolava il potere comunale di adozione del Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni, da esercitare acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori e al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione. Il piano comunale de quo risultava orientato verso l'organizzazione e la pianificazione delle installazioni di nuovi impianti, nonché l'adeguamento alla normativa in vigore degli impianti esistenti. La disciplina regolamentare prevedeva una suddivisione del territorio comunale in differenti tipologie di zone in ragione delle prevalenti destinazioni d'uso. Alla stregua della complessiva disciplina regolamentare, emerge che l'Amministrazione comunale, dapprima, ha esaminato le caratteristiche degli impianti esistenti, ha valutato le misurazioni elettromagnetiche eseguite, nonché ha acquisito i programmi di sviluppo reti dei vari gestori, procedendo pure a svolgere i necessari sopralluoghi e rilevamenti; all'esito, sulla base dell'accurata istruttoria svolta, ha emanato il regolamento di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, con lo scopo di assicurare il corretto

insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità. Si è di fronte, dunque, ad una disciplina regolamentare dettata all'esito di un'adeguata istruttoria, incentrata sulla disamina dello stato attuale della rete infrastrutturale e del suo programmato sviluppo, tendente a bilanciare contrapposti interessi, al fine di garantire, al contempo, la capillare distribuzione del segnale sull'intero territorio comunale, nonché la minimizzazione dell'impatto urbanistico e dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, costituente un obiettivo di interesse generale legittimamente perseguibile dall'ente locale (per quanto sopra osservato). Al fine di realizzare tali esigenze di tutela, l'Amministrazione ha provveduto alla zonizzazione del territorio, dettando una specifica disciplina per ciascuna delle aree così delimitate.

23. Una tale disciplina regolamentare, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può ritenersi illegittima.

24. Le limitazioni poste dall'Amministrazione tendevano, infatti, da un lato, a garantire il corretto e armonioso sviluppo del territorio in una zona già caratterizzata da numerosi edifici, dall'altro, a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in una zona densamente abitata. Tali limitazioni non derogavano i valori soglia definiti dalla legislazione statale, né pregiudicavano le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendo la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il Comune non ha posto un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma:

- ha individuato le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni ed i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare; viene poi specificato che qualora tutte le precedenti localizzazioni dovessero risultare impossibili, inidonee o insufficienti a

garantire la copertura dei servizi è comunque possibile utilizzare ogni altra area comunale (valore solo preferenziale della localizzazione comunale);

- dalla relazione tecnica di accompagnamento al Piano territoriale viene precisato che scopo del presente documento è quello di fornire al Comune un progetto di localizzazione per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base (SRB), privilegiando i siti di proprietà Comunale, a completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dagli enti gestori e che le richieste dei gestori, integrate con i dati tecnici delle SRB esistenti, vengono qui analizzate singolarmente e nell'insieme, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione;

- in seguito l'ente ha specificato che qualora ritenute utili, vengono analizzate anche ipotesi alternative di localizzazione degli impianti, al fine di proporre una soluzione finale che tenda a minimizzare l'impatto ambientale, pur mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura, precisando che *“la pianificazione di rete si è basata sui dati forniti al Comune dagli enti gestori riguardo ai parametri caratteristici dei siti già in fase di progettazione, mentre per quanto riguarda le aree di ricerca senza progetto, sono stati presi come riferimento dati tipici e generali di impianto. I risultati ottenuti sono stati integrati considerando le richieste di sviluppo della rete presentate dai gestori e le localizzazioni delle aree di proprietà pubblica predisposte per lo sviluppo delle reti. Tenendo in considerazione anche tutte le ipotesi di localizzazione alternative alle richieste di localizzazione, viene stabilita una struttura di rete sulla quale vengono effettuati i calcoli previsionali per la valutazione dell'impatto elettromagnetico e le stime di copertura”*;

Questo prova che le aree individuate nel Piano comunale sono da ritenersi non esclusive ma *preferenziali*, essendo espressamente previsto che le restanti aree possano essere utilizzate in caso le prime risultino *“impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi”* (art. 6 del Piano).

25. A fronte di una disciplina regolamentare che, da un lato, risultava emanata all'esito di un'approfondita istruttoria (riferita allo stato attuale della rete e al suo programmato sviluppo, nonché condotta sulla base di specifiche misurazioni all'uopo eseguite), dall'altro, garantiva la possibilità di localizzazioni alternative (anche nello stesso ambito urbano) in maniera da non pregiudicare la distribuzione del segnale su tutto il territorio comunale, incombeva in capo all'operatore economico, al fine di dimostrare la fondatezza delle censure svolte in giudizio, l'onere di fornire adeguati elementi di prova in ordine all'inidoneità dell'installazione dell'impianto in tali zone alternative a garantire la capillare copertura del territorio comunale.

26. Tali elementi non risultano acquisiti al giudizio. L'istanza di installazione di una SRB su un sito non inserito nel Piano comunale è stata rigettata nonostante lo stesso prevedesse un sito alternativo compatibile con l'areale di ricerca trasmesso da **Inwit**. Con nota prot. n. 4361 del 16.3.2022 (doc. 9 del Comune) **Inwit** presentava al Comune di **Rutigliano**, ai sensi della legge regionale n. 5/2022, il programma annuale delle installazioni, con la previsione di installare un nuovo impianto avente le seguenti coordinate: 41,00522232 di latitudine e 17,01122284 di longitudine. Nell'istanza del 10.1.2023 la società chiedeva di installare la nuova infrastruttura presso una localizzazione non individuata dalla cartografia tecnica del Piano territoriale, nonostante ve ne fosse uno in linea con le coordinate dalla stessa fornite. Il Comune ha eccepito – senza che **Inwit** abbia potuto utilmente confutare tale tesi – che il sito riportato sub 5 (Rotatoria Largo Bersaglieri) della citata cartografia era posto a non più di 70/80 metri rispetto a quello indicato da **Inwit**. Risulta al contrario che **Inwit** non aveva neppure contestato tale localizzazione per motivi di natura tecnica. Nel preavviso di diniego del 19.4.2023 il Comune aveva comunicato che il Piano Comunale “*riporta le ipotesi alternative, individuate sulla base dell'areale di ricerca trasmesso in data 16/03/2022 prot. 4361.*” Infine, il Comune concludeva che “*tuttavia quest'ufficio si rende disponibile a procedere con una valutazione congiunta di un sito idoneo per l'installazione*

in questione.” Non risulta al Collegio che in seguito a tale specifica **Inwit** abbia preso posizione. Le limitazioni poste dall'ente locale non impedivano la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio ed il Comune ha legittimamente operato, perseguendo l'interesse urbanistico e di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, senza incidere sull'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete o sui valori soglia riservati alla legislazione statale. Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia negato l'istanza di parte in fedele applicazione di una disciplina regolamentare immune dai vizi di legittimità (erroneamente) riscontrati dal Tar.

27. Conclusivamente va ribadito che la giurisprudenza ha chiarito che la sussistenza dei seguenti presupposti costituisce condizione di legittimità dei regolamenti comunali e delle relative cartografie: a) indicazione di aree meramente preferenziali; b) elaborazione di un piano di concerto tra operatori e comuni per il tramite di società specializzata; c) garanzia di copertura dei servizi richiesti (Cons. Stato, sez. VI, 23.11.2022, n. 10318; id., 7.1.2021, n. 213; sez. II, 24.6.2020, n. 4046). Risulta al Collegio che nel caso di specie detti presupposti sussistano, con la conseguenza che l'operato dell'amministrazione debba ritenersi rispettoso dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.

28. L'appello comunale deve essere dunque accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere rigettato con conferma degli atti impugnati dinnanzi al TAR.

29. La particolarità della controversia impone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Thomas Mathà

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO